

# INFORMACOOP

## LEGALE – FISCALE – SOCIETARIO

in collaborazione con



**SER.COOP.DE.**  
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.  
Specialisti per le Cooperative

**ICN** Italia  
Consulting  
Network  
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n. 21

08 Settembre 2017

### PROROGA AL 31 OTTOBRE 2017 DEI TERMINI PER L'INVIO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Con il D.P.C.M. 26 luglio 2017, pubblicato in G.U. 28 luglio 2017 n. 175, è stata ufficialmente confermata la **proroga al 31 ottobre 2017** del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, preannunciata con il Comunicato stampa MEF n. 131 del 26 luglio 2017.

Si ricorda che tale proroga riguarda:

- Dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2017) relativa all'anno 2016, il cui termine di presentazione slitta dal 31 luglio al 31 ottobre 2017;
- Dichiarazione in materia di imposte sui redditi (modello Redditi/2017);
- Dichiarazione IRAP (modello IRAP/2017).

L'allungamento dei termini determina effetti anche ai fini del ravvedimento operoso (e della relativa graduazione nell'applicazione della riduzione di sanzioni), nonché della presentazione di dichiarazioni "correttive nei termini" oppure "integrative", per rettificare dichiarazioni già presentate nell'anno, ovvero in anni precedenti.

Esplica altresì effetti ai fini della presentazione delle dichiarazioni tardive, in quanto il contribuente che ha dimenticato di presentare tempestivamente le dichiarazioni, può rimediare presentando la dichiarazione entro i 90 giorni successivi al termine stabilito e pagando la sanzione ridotta di 25 Euro. Dunque, considerando che i termini sono stati posticipati al 31 ottobre, la nuova scadenza per le dichiarazioni tardive è il 29 gennaio 2018.

# POSTICIPATO AL 28 SETTEMBRE 2017 L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE (CD. "SPESOMETRO INFRANNUALE")

Con il Comunicato stampa n. 147 del 1° settembre 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato la proroga dal 16 settembre al 28 settembre 2017 del termine per effettuare la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre del 2017.

Tale slittamento, che dovrebbe venire incontro alle esigenze segnalate dai professionisti e dagli operatori delle varie categorie economiche, verrà formalizzato con un apposito D.P.C.M., di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

**Resta invece fermo a sabato 16 settembre (che slitta a lunedì 18 settembre), il termine per l'invio dei dati delle liquidazioni IVA del secondo trimestre.**

## L'INVIO DEI DATI DELLE FATTURE DEL PRIMO SEMESTRE 2017

L'art. 21, DL n. 78/2010, prevede l'obbligo, per i soggetti IVA, di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali e delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo.

In particolare la Comunicazione va effettuata:

- in forma analitica, con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita IVA / codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede);
  - data e numero della fattura;
  - base imponibile / aliquota applicata / imposta;
  - tipologia dell'operazione;
- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Per il 2017 il nuovo adempimento ha cadenza semestrale e quindi riguarda:

- il primo semestre, da inviare entro il 28.9.2017;
- il secondo semestre, da inviare entro il 28.2.2018.

Si rammenta altresì che:

- il nuovo adempimento sostituisce l'invio del c.d. spesometro "annuale" in vigore fino al 2016;
- con l'introduzione del nuovo adempimento è venuto meno l'obbligo di presentare la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing / locazione / noleggio, la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino nonché la Comunicazione "black list".

### **ESONERO DALL'ADEMPIMENTO**

La normativa di riferimento prevede l'esonero dal nuovo "spesometro" soltanto per i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montane di cui all'art. 9, DPR n. 601/73; e per i contribuenti forfetari / minimi.

## **DATI DA INVIARE**

I dati sopra citati che devono essere inviati sono quelli relativi alle:

- fatture emesse, indipendentemente dalla loro annotazione. Sono quindi comprese anche le fatture annotate nel registro dei corrispettivi;
- fatture / bollette doganali ricevute, annotate nel registro IVA degli acquisti, comprese quelle ricevute da contribuenti minimi / forfetari;
- note di variazione delle predette fatture.

In merito si precisa che:

- non è necessario “comunicare i dati contenuti in altri documenti”. Così, ad esempio, non vanno comunicati i dati delle schede carburante e neppure quelli relativi ad operazioni certificate con scontrino / ricevuta fiscale;
- l'utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, DPR n. 695/96 non esonera il contribuente dall'invio dei dati di ogni singola fattura;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, in base al quale non vige l'obbligo di registrare le fatture ricevute, devono inviare solo i dati delle fatture emesse;
- la comunicazione dei dati va predisposta “per competenza” rispetto al periodo di riferimento. Pertanto:
  - per le fatture emesse rileva la data di emissione;
  - per le fatture ricevute va fatto riferimento alla data di registrazione del documento.
- non è necessario inviare i dati relativi alle fatture elettroniche transitate per il Sdl. Tuttavia, se risulta più agevole, le stesse possono essere ricomprese nel flusso di dati da inviare.

### **NUMERO DEL DOCUMENTO**

- per le fatture emesse, nel campo “Numero” va riportato il numero attribuito al documento;
- per le fatture ricevute, non essendo previsto l'obbligo di riportare il numero progressivo attribuito dal fornitore nel registro IVA degli acquisti, in assenza dello stesso è possibile riportare nel campo “Numero” il valore “0”.

### **TIPO DOCUMENTO**

Ad ogni tipologia di documento (fattura, nota di credito / debito, fattura semplificata, ecc.) è associato un codice.

<b>Tipologia documento</b>	<b>Codice</b>
<b>Fattura</b>	<b>TD01</b>
<b>Nota di credito</b>	<b>TD04</b>
<b>Nota di debito</b>	<b>TD05</b>
<b>Fattura semplificata</b>	<b>TD07</b>
<b>Nota di credito semplificata</b>	<b>TD08</b>
<b>Fattura per acquisto intraUE beni</b>	<b>TD10</b>
<b>Fattura per acquisto intraUE servizi</b>	<b>TD11</b>

### **NATURA DELL'OPERAZIONE**

Le informazioni riferite alla “Tipologia di operazione” fanno riferimento alle informazioni che caratterizzano la fattura ai fini IVA. In particolare, in presenza di un'operazione senza indicazione dell'imposta va specificata la “natura” dell'operazione ai fini IVA, “così come annotato in fattura e – usualmente – nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l'imposta”.

#### **Fatture emesse**

Per le fatture emesse il campo “Natura” va compilato, in alternativa al campo “Imposta” nel caso in cui in fattura non sia stata applicata l'IVA, utilizzando i seguenti codici.

Tipologia operazione	Codice
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72	<b>N1</b>
Non soggetta ad IVA	<b>N2</b>
Non imponibile (esportazione, cessione di beni intra UE)	<b>N3</b>
Operazione esente	<b>N4</b>
Regime del margine / IVA non esposta in fattura (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72	<b>N5</b>
Inversione contabile / reverse charge	<b>N6</b>
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente o superiori nell'anno in corso € 100.000</li> <li>• prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS (*)</li> </ul>	<b>N7</b>

(\*) Se il contribuente, pur essendone esonerato, emette fattura con l'imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi "Aliquota" e "Imposta" va riportato "0" e nel campo "Natura" il codice "N7".

#### Fatture ricevute

Per le fatture ricevute, il campo "Natura" può essere valorizzato con gli stessi codici sopra riportati per le fatture emesse.

Preme evidenziare che con riferimento alle operazioni soggette a reverse charge (la cui fattura senza IVA viene integrata e annotata dall'acquirente / committente sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse), l'Agenzia ha chiarito che:

- i dati vanno riportati una sola volta, nelle fatture ricevute;
- oltre ad indicare nel campo "Natura" il codice "N6", vanno valorizzati anche i campi "Imposta" e "Aliquota".

#### Casi particolari

Con riferimento agli specifici casi di seguito riportati, l'Agenzia ha indicato il codice da utilizzare.

Tipologia operazione	Codice
<b>Fatture acquisto senza IVA ex art. 74, DPR n. 633/72, se annotate nel registro degli acquisti.</b>	<b>N2</b>
<b>Fatture ricevute da contribuenti minimi / forfetari.</b>	<b>N2</b>
<b>Prestazioni di servizi senza IVA per mancanza del requisito della territorialità ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.</b>	<b>N2</b>

<b>Esportazioni di beni a soggetto extra-UE</b>	<b>N3</b>
<b>Esportazione beni in regime del margine</b>	<b>N3</b>
<b>Cessioni / prestazioni a esportatori abituali con dichiarazione d'intento</b>	<b>N3</b>
<b>Cessioni di beni con introduzione in un deposito IVA</b>	<b>N3</b>
<b>Fatture di acquisti intraUE non imponibili / esenti ex art. 42, DL n. 331/93:</b>	
• se l'operazione è non imponibile;	<b>N3</b>
• se l'operazione è esente.	<b>N4</b>
<b>Operazioni con applicazione dello split payment</b>	<b>--- (*)</b>

(\*) Va indicata l'aliquota e l'imposta e nel campo "Esigibilità IVA" va indicato "S".

#### BOLLETTE DOGANALI

Nella Risoluzione n. 87/E l'Agenzia ha precisato che:

- i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Codice" del cedente / prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi;
  - nel caso in cui nel campo "Identificativo Paese" sia indicato uno Stato extraUE, il contenuto del campo "Identificativo Codice" non viene controllato;
  - i dati del cedente / prestatore extraUE, compreso lo Stato sono "valori da registrare" nel registro IVA degli acquisti ex art. 25, comma 2, DPR n. 633/72 e pertanto da comunicare.
- Tuttavia, in considerazione della prassi di rilevare per le bolle doganali "soltanto" l'Ufficio doganale, nei citati campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Codice", "solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d'imposta 2017" è consentito compilare:
- il campo "IdPaese" con "OO";
  - il campo "IdCodice" con una sequenza di undici "9".

#### AUTOFATTURE

Nelle FAQ disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è precisato che in caso di:

- autofattura per "regolarizzare" l'omessa / errata emissione della fattura da parte del cedente / prestatore, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, non va indicata la "natura" e va riportata l'imposta come se fosse un'ordinaria fattura d'acquisto;
- autofattura per un acquisto di beni / servizi da un soggetto extraUE, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando sia l'imposta che la "natura" con il codice "N6".

#### OPERAZIONI STRAORDINARIE

Al verificarsi di operazioni straordinarie / trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del dante causa, il soggetto risultante deve trasmettere distinte comunicazioni.

## NUOVO "BONUS PUBBLICITÀ"

Nell'ambito della c.d. "Manovra Correttiva" il Legislatore ha previsto una specifica agevolazione, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano "investimenti pubblicitari" su quotidiani, periodici, televisione e radio.

Il beneficio è pari al 75% (o 90%) del valore incrementale delle spese sostenute. Il credito d'imposta spetta dal 2018, ma dovrebbe riguardare gli investimenti effettuati dal 24.6.2017. In ogni caso è necessario attendere l'emanazione di uno specifico DPCM contenente le disposizioni attuative.